Deliberazione FVG/ 42/2026/PASP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Tiziana Spedicato
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi
PRIMO REFERENDARIO: Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione del 15 settembre 2026

Controllo *ex* art. 5 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Delibera del Consiglio comunale del Comune di Pasian di Prato (UD) n. 23/2026 avente ad oggetto "*Attivazione Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Pasian di Prato (UD). Individuazione partner tecnico e aggregatore territoriale energetico*".

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante "*Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia*";
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*";
Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Rilevato che l'art. 5, c. 3, del su citato d.lgs n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo, con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 (confermata dalla successiva deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2023), che ha fornito indirizzi di orientamento generale, con particolare riferimento al riparto della competenza territoriale, alla natura e all'oggetto della nuova funzione di controllo;

Vista la nota del Comune di Pasian di Prato prot. n. 15053, del 5.8.2026, assunta al protocollo della Sezione, in pari data, al n. 1945, con la quale l'Ente ha trasmesso, ai fini del controllo previsto dall'art. 5, c. 3, del d. lgs n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio comunale n. 23, del 30.7.2026, concernente "*Attivazione Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Pasian di Prato (UD). Individuazione partner tecnico e aggregatore territoriale energetico"* unitamente a documentazione istruttoria a supporto;

Vista la richiesta istruttoria della Sezione prot. n. 2284, del 24.8.2026;

Visto il riscontro pervenuto dal Comune di Pasian di Prato con nota prot. n. 16617, del 2.9.2026, assunta al protocollo della Sezione al n. 2579 in data 3.9.2026;

Esaminata la su citata deliberazione n. 23/2026 e la complessiva documentazione istruttoria;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 5/2026, con la quale è stato costituito il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate a sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 41/2026 con la quale è stato affidato l'incarico istruttorio al Primo Referendario Tamara Lollis, quale relatore;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 42/2026 di convocazione dell'adunanza del Collegio costituito per il controllo previsto dal terzo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 per il giorno 15 settembre 2026;

Udito il relatore nella Camera di Consiglio;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 15053, del 5.8.2026, il Comune di Pasian di Prato ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 5 del d. lgs n. 175/2016 (di seguito TUSP), la deliberazione n. 23, del 30.7.2026, con la quale il Consiglio comunale ha proposto e votato l'adesione alla Società Cooperativa Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. (di seguito, in

breve, Part – Energy) mediante l'acquisizione di una quota sociale del valore di € 25.

Il Consiglio comunale, con la medesima deliberazione, ha, altresì, approvato la relazione che espone le motivazioni analitiche dell'acquisizione societaria *ex* art. 5 del TUSP, lo Statuto sociale e il Regolamento dei soci della Part-Energy, trasmessi a corredo istruttorio.

Sono, inoltre, presenti il parere di competenza, positivo, rilasciato dal Revisore Unico in data 21.7.2026 nonché i previsti pareri di regolarità tecnica e contabile, entrambi favorevoli ma condizionati alle eventuali osservazioni e rilievi della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia.

In particolare, l'Amministrazione comunale nel richiamare la normativa europea e nazionale sulle comunità energetiche rinnovabili (CER), le caratteristiche, funzioni e obiettivi delle medesime, rappresenta di aver adottato, con deliberazione giuntale n. 12/2025, specifico atto di indirizzo esprimendo la volontà di costituire una CER "*mediante l'attivazione, lo sviluppo e la gestione tecnica e amministrativa del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili attraverso la partecipazione a un veicolo già costituito*".

Il Comune precisa, infatti, che l'acquisizione della quota societaria in parola permette di affidare alla Part – Energy la funzione di soggetto referente dell'Amministrazione per la gestione dei rapporti con il Gestore dei Servizi energetici S.p.A. (in breve GSE) al fine della valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, nonché per ogni attività volta a promuovere la crescita della CER in ambito locale.

Al riguardo l'Ente riferisce che Part – Energy è stata individuata in esito all'esperimento di una procedura di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse, che essa possiede i requisiti tecnici richiesti dal GSE e che, nella sua attività di aggregatore territoriale energetico che attiva e sviluppa CER, ha maturato consolidata esperienza nel settore.

In particolare, sul territorio del Comune di Pasian di Prato è già presente la cabina primaria di trasformazione AC001E001008 presso la quale risulta configurata la CER denominata "*Comunità Energetica Part - energy Soc. Coop. Benefit a r.l.*".

Giova, comunque, osservare che rientra nell'ambito della funzione di controllo di questa Corte l'esame dell'acquisizione della partecipazione societaria, mentre esula da tale ambito la valutazione sulle procedure amministrative antecedenti e/o connesse (cfr. Sez. controllo per la Toscana deliberazione n. 77/2023/PASP).

All'esito di un primo esame della deliberazione consiliare n. 23/2026 e degli atti allegati la Sezione, con nota prot. n. 2284 del 24.8.2026, ha chiesto alcune precisazioni istruttorie nonché la trasmissione dell'ulteriore documentazione richiamata nel suddetto provvedimento; richiesta riscontrata dall'Ente con nota prot. n. 16617, del 2.9.2026 (prot. C.d.c n. 2579, del 3.9.2026).

Considerato in diritto

1. Per quanto attiene alla nuova funzione di controllo della magistratura contabile, l'art. 5, c. 3, del TUSP, come novellato dalla l. n. 118/2022, prevede che le amministrazioni pubbliche trasmettano alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21–*bis* della l. n. 287/1990) l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, affinché la stessa deliberi "*(…) In ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*.".

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata analizzata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo che, con la deliberazione di orientamento generale n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza di "*sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*". La medesima pronuncia ha, inoltre, qualificato tale nuova funzione come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*".

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti l'art. 5 del TUSP dispone che la Corte dei conti deliberi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e che "*Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (…) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*".

In caso di parere in tutto o in parte negativo l'amministrazione pubblica interessata, ove intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare, salvo i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni societarie avvenga in conformità a espresse previsioni di legge, che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione con particolare riguardo: (a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP; (b) alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; (c) alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; (d) alla compatibilità dell'intervento finanziario con la disciplina comunitaria.

Inoltre, la magistratura contabile valuta, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli articoli 7 e 8 del TUSP con particolare riferimento all'organo

competente all'adozione degli atti in questione.

2. Nel quadro di un esame di largo spettro il legislatore ha sottolineato, in particolare, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione quali spazi sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile.

Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non si estende all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'amministrazione ma è, comunque, volto a "*verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni Riunite hanno precisato che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo oggettivo la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Al riguardo, viene fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza civilistica che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, "*l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)" (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250)*"(cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

La sostenibilità finanziaria dell'operazione societaria va valutata anche in chiave prospettica, intesa come idoneità a preservare nel tempo l'equilibrio tra ricavi e costi; elemento che assume pregnante rilievo alla luce dei divieti e limiti imposti dall'art. 14 TUSP al sostegno finanziario del socio pubblico a società partecipate in crisi.

Sulla scorta dei principi mutuati in ambito economico e finanziario, la verifica assegnata al giudice contabile ha ad oggetto il *business plan* (BP) o altro documento equipollente sviluppato dall'amministrazione valutandone la completezza, in termini di esaustività dell'istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l'adeguatezza dell'approfondimento svolto da "*modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata*" e "*con riferimento alla specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame*" (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo soggettivo la sostenibilità finanziaria riguarda la situazione specifica dell'amministrazione procedente verificando la copertura delle spese legate all'investimento societario e i profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della

qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo esterna, altresì, le ragioni di convenienza economica connesse alla scelta di ricorrere allo strumento societario dando conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia), nonché del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In particolare, nell'assolvimento del rafforzato onere motivazionale, l'amministrazione è tenuta a esplicitare la finalità perseguita mediante l'operazione societaria sotto il profilo della redditività e dei vantaggi risultanti dal confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Lo scrutinio della Corte dei conti è, quindi, volto "*ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi.*" (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

In questo senso il sindacato del giudice contabile postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle scelte con riferimento ai parametri di sostenibilità e convenienza sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

Profili preliminari del controllo

3. Premesse le su esposte considerazioni generali sulla natura e sui parametri del controllo *ex* art. 5 TUSP occorre, dapprima, esaminare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che rivestono carattere preliminare all'esame nel merito.

Al riguardo si osserva che il TUSP riconduce nel proprio ambito applicativo tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

L'art. 5, c. 3, del TUSP enuncia, poi, puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la costituzione di una società a partecipazione pubblica e di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle amministrazioni pubbliche.

Nella fattispecie ricorrono i presupposti per la pronuncia di questa Corte in quanto il provvedimento trasmesso per il controllo è adottato da un ente locale regionale, radicando quindi

la competenza di questa Sezione, attiene all'acquisto di una partecipazione in una società cooperativa a responsabilità limitata, che rientra nelle tipologie societarie ammesse dall'art. 3 del TUSP, e risulta deliberato dal Consiglio comunale, in linea con quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. c), del TUSP.

Inoltre, il provvedimento qui in esame espone che "*lo schema della presente deliberazione del Consiglio comunale è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (…) per 15 giorni consecutivi (dal 11 maggio 2026 al 26 maggio 2026) dell'avviso pubblico n. 9716 (…) approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n. 295 del 11 maggio 2026, e che entro la data di scadenza fissata non risultano pervenute osservazioni in merito*".

Infine, con riguardo al profilo della compatibilità dell'intervento con la disciplina comunitaria la relazione contenente le motivazioni analitiche *ex* art. 5 del TUSP, premesse alcune considerazioni generali in materia di compensazioni e aiuti di stato, precisa che "*(…) L'intervento del Comune, quindi, non configura un abbattimento di costi, ma il corrispettivo di un vero e proprio servizio che va valutato in termini di congruità sulla base del contenuto delle prestazioni oggetto dell'affidamento. Per questo motivo il corrispettivo del servizio, che è ritenuto congruo, non si configura come un aiuto di Stato, né quale forma di compensazione. Il Comune, infatti, si limita a riconoscere a Part-Energy il corrispettivo per l'attività svolta a condizioni che risultano pienamente compatibili con le condizioni praticate nel mercato (…)*".

È possibile, quindi, passare all'esame nel merito del provvedimento.

Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici

4. Nel declinare il contenuto dell'onere motivazionale l'art. 5 del TUSP prevede che l'amministrazione motivi analiticamente in ordine al duplice vincolo finalistico al quale l'art. 4 assoggetta l'operazione societaria: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.

Preliminarmente giova osservare che la direttiva (UE) 2018/2001 in materia di transizione energetica e fonti rinnovabili ha introdotto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, territorialmente decentrati, volti a fornire benefici alle comunità locali con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, che insieme formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile (cfr. Sez. regionale di controllo per la regione Veneto del. n. 128/2025/PASP).

La su richiamata disciplina comunitaria promuove, infatti, la costituzione, nelle modalità disciplinate dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia rinnovabile quali peculiari

figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale e aventi la finalità di contribuire al soddisfacimento del bisogno energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso e valorizzato dell'energia rinnovabile.

A livello nazionale, le CER sono state disciplinate dall'art. 31 del d. lgs. n. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) laddove prevede, tra l'altro, che:

- "*I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:*

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (...) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti (...);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b);

- l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità (...) mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione";

L'art. 32 prevede, poi, che "*I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:*

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE".

Le disposizioni del d.lgs. n. 210/2021 attuative della direttiva UE 2019/944, relativa al mercato interno dell'energia elettrica, confermano che la CER è fondata sulla partecipazione aperta e volontaria di soggetti pubblici e privati, il cui scopo è quello di offrire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità partecipando alla generazione, distribuzione, fornitura, aggregazione e stoccaggio dell'energia, senza perseguire profitti finanziari. Il medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che "(…) *L'aggregazione è la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica*".

Le CER sono, dunque, costituite da una pluralità di soggetti che, in qualità di consumatori e/o produttori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia rinnovabile e remunerazione dell'impiego condiviso dell'energia.

Trattasi di configurazioni organizzative necessariamente aperte, volontarie, non discriminatorie e, nel caso di imprese private, con una partecipazione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, dirette alla produzione e allo scambio dell'energia autoprodotta nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e dal GSE.

Sul piano normativo interno va, altresì, richiamato l'art. 4, c. 7, del TUSP ai sensi del quale "*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.*".

Avuto riguardo allo Statuto della Part – Energy le disposizioni relative allo scopo e all'oggetto sociale sono aderenti, nel loro nucleo sostanziale, alle finalità della CER.

La suddetta società è, infatti, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro con lo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci e non quello di ottenere profitti finanziari. La medesima esercita, inoltre, le attività strumentali alla generazione, distribuzione, trasmissione, consumo, aggregazione e allo stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nonché provvede allo scambio e alla vendita dell'energia prodotta dalla CER.

L'attuazione della disciplina normativa in materia di transizione energetica e le funzioni innovative delle CER rappresentano certamente un valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione e di possibilità di scelta per i consumatori, nonché di partecipazione dei cittadini alla sostenibilità energetica (cfr. anche il considerando n. 70 della Direttiva (Ue)

2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018).

Tuttavia, sotto un profilo generale, con riferimento alla stretta necessarietà del modello societario la magistratura contabile ha rilevato che le finalità meritorie, cui le CER sono volte, non possono ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative all'adesione automatica e non ponderata al modulo organizzativo societario, in quanto la normativa di settore non ha introdotto deroghe alle disposizioni del TUSP.

Le amministrazioni non sono, quindi, esonerate dall'onere motivazionale rafforzato sulla stretta necessarietà della partecipazione societaria per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali (cfr. Sez. regionale di controllo per le Marche del. n. 120/2024/PASP, Sez. regionale di controllo per la Toscana del. n. 151/2025/PASP e Sez. di controllo della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, n. 59/2025/SCBOLZ/PASP).

Conseguentemente, anche con riferimento alle CER, il ricorso allo strumento societario impone agli enti di motivare la coerenza e la rispondenza di tale modulo organizzativo alle proprie finalità istituzionali, ancorando le specifiche valutazioni a quanto richiesto dall'art. 4 TUSP (vedasi anche Sez. di controllo della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 58/2025/SCBOLZ/PASP).

Ciò premesso, in relazione al parametro finalistico il Comune di Pasian di Prato riferisce di aver inserito, già nelle linee programmatiche di mandato, la costituzione della CER al fine di valorizzare il risparmio energetico e il patrimonio immobiliare pubblico – privato secondo politiche *green* e sostenibili. Tale finalità trova conferma nei documenti unici di programmazione 2025 – 2027 e 2026 – 2028 approvati, rispettivamente, con deliberazione n. 62/2024 e n. 65/2025.

Quindi, secondo quanto ampiamente rappresentato dal Comune nella deliberazione consiliare n. 23/2026 e nelle unite motivazioni analitiche *ex* art. 5 TUSP si rileva, in sintesi, che:

- l'Amministrazione comunale si è posta l'obiettivo di "*di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e sfruttando le tecnologie e gli strumenti nella produzione e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili*";

- "*la forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, diminuisce l'impatto ambientale e permette di usufruire di condizioni energetiche economicamente competitive, riducendo la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale e diminuendo il carico prodotto sulla rete elettrica* (…)";

- la CER permette, quindi, al Comune "*di contribuire concretamente alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'uso di fonti rinnovabili, fattori fondamentali per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico (…)*";

- la CER favorisce anche la partecipazione "*dei cittadini alla transizione energetica, offrendo loro la possibilità di contribuire alla produzione di energia rinnovabile e di beneficiare dei vantaggi sociali (le CER sono promosse dalla Comunità europea per incentivare l'associazionismo dei cittadini al fine*

dell'aggregazione e condivisione energetica) ed economici (le CER innestano un circolo virtuoso tra produttori di energia e consumatori all'interno del territorio comunale, incentivato dal Ministero della transizione ecologica tramite il GSE; incentivo che aumenta e viene ottimizzato al crescere del numero di partecipanti con ricadute positive su produttori e consumatori)";

- in questo senso "*la partecipazione del Comune rappresenta fattore strumentale in funzione di stimolo e di promozione nella comunità della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile in aderenza allo spirito associativo proprio della direttiva comunitaria*" rilevando, non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sociale "*poiché una presenza dell'ente pubblico all'interno della CER, infatti, può consentire di destinare le risorse guadagnate a finalità sociali oppure a sostenere le spese energetiche delle persone maggiormente bisognose, secondo un meccanismo di uguaglianza sostanziale che è radicato nella vocazione solidaristica delle comunità energetiche*".

In conclusione, l'adesione a una CER rappresenta per l'Ente "*un'opportunità per perseguire i propri obiettivi istituzionali in modo concreto ed efficace, contribuendo alla transizione energetica, alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo economico e sociale del territorio, attraverso una strategia atta a promuovere l'uso di energie rinnovabili, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, incentivare la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e, in alcuni casi, supportare le fasce più vulnerabili, finalità tutte rientranti in un servizio pubblico di interesse generale in quanto rivolto a favore dell'intera collettività*".

Conseguentemente, l'Ente ritiene che "*lo sviluppo di una CER ricada nel quadro delle finalità di servizio pubblico di interesse generale (cd: vincolo di attività) che gli enti locali possono istituzionalmente perseguire a favore della collettività locale (cd: vincolo di scopo pubblico in quanto persegue finalità istituzionali)*".

Alla luce di quanto sopra esposto non si rilevano ragioni ostative sotto questo profilo.

L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria

5. Per quanto concerne la valutazione della sostenibilità finanziaria si ricorda che la stessa si sostanzia non solo in una generale verifica del complesso equilibrio tra entrate e uscite, ma anche in un esame circa le prospettive future della partecipazione societaria al fine di evitare situazioni di squilibrio da cui potrebbe conseguire la necessità di interventi di sostegno in contrasto con il divieto di soccorso finanziario.

Occorre, altresì, valutare l'operazione societaria sotto il profilo della sostenibilità soggettiva al fine di verificare la compatibilità dell'investimento iniziale e dei potenziali successivi trasferimenti con la situazione finanziaria dell'ente socio (ad es. in relazione alla necessità di eventuali accantonamenti o altre fattispecie di onerosità indiretta).

Ciò premesso la deliberazione consiliare n. 23/2026 rinvia *per relationem* alle motivazioni analitiche *ex* art. 5 TUSP con riferimento, in particolare, alle valutazioni sulla sostenibilità e

convenienza dell'operazione societaria.

Nella propria analisi il Comune rappresenta di aver esaminato il piano previsionale 2023 – 2026, redatto dalla Part – Energy, rilevando che esso appare formulato, nei suoi elementi fondamentali, in modo analitico e chiaro e che esso espone le informazioni relative all'attività caratteristica di gestione di CER locali (che prevede la raccolta di energia da parte di soggetti privati e pubblici dotati di impianti fotovoltaici, al netto del loro autoconsumo, operando una condivisione dell'energia a livello territoriale tra i partecipanti la comunità).

L'Ente fornisce, inoltre, una ricognizione dei dati economico – finanziari sviluppati nel suddetto piano previsionale evidenziando, in particolare, la previsione di un *trend* crescente di capitale investito (da € 512.164 nel 2023 a € 1.784.811 nel 2026), di patrimonio netto (da € 382.999 nel 2023 a € 1.432.159 nel 2026) nonché di risultato netto (con saldo stimato nel 2026 pari a € 313.395) per effetto sostanzialmente dell'andamento del risultato operativo (con saldo stimato nel 2026 pari a € 502.795).

Il Comune, quindi, rappresenta che in base alle valutazioni contenute nel piano "*le coperture si dimostrano sufficienti a sostenere il fabbisogno degli investimenti e, a partire dal 2026, si rileva un flusso di cassa della gestione reddituale a regime in grado di garantire una copertura ampia dei flussi in uscita del fabbisogno, a restituzione dei finanziamenti e delle altre erogazioni ricevute*".

Il Comune ha, inoltre, esaminato i documenti relativi al bilancio di esercizio 2023 e 2024 rilevando che l'esercizio finanziario, al 31.12.2023, della Part -Energy "*riporta una lieve passività (euro 3.166,00), derivante dal ritardo del Decreto attuativo di operatività dell'incentivo CER, n. 414 pubblicato solo il 23.01.2024, con piena operatività dello stesso all'emanazione delle regole applicative del 23.02.2024 e ancor più precisamente alla data di apertura portale sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ovvero solo l'8 aprile 2024*".

Soggiunge il Comune che i "*dati del Bilancio di esercizio al 31.12.2024 della Società, dimostrano l'effettivo inizio dell'attività per effetto dell'apertura del portale GSE Cacer avvenuta in data 8 aprile 2024, riportando un primo utile per euro 3.662,00. Pertanto, solo dalla data successiva all'8 aprile 2024 la Società ha potuto iniziare anche l'attività economica con l'incasso dei primi incentivi a novembre 2024 per un importo di €. 200.000,00.*".

In particolare, dall'esame del bilancio d'esercizio 2024 emerge che il valore dell'attivo, iscritto nello stato patrimoniale, migliora passando a € 247.201 (€ 14.708 nel 2023) e che il conto economico registra un valore della produzione per complessivi € 206.245 (€ 14.343 nel 2023), composto per la quasi totalità da ricavi delle vendite e delle prestazioni. Il patrimonio netto aumenta attestandosi a € 25.436 (€ 3.925 nel 2023), con il capitale incrementato da € 9.900 nel 2023 a € 24.250 nel 2024.

A riscontro di specifica richiesta della Sezione il Comune ha precisato che nella fase istruttoria del procedimento diretto all'acquisizione societaria il bilancio 2024 risultava l'ultimo disponibile,

essendo quello relativo all'esercizio 2025 in definizione.

Peraltro, si prende atto che il Comune ha più volte interloquito, nel corso del procedimento istruttorio, con la Part – Energy chiedendo diversi elementi documentali e informativi integrativi al fine della completa valutazione.

La Sezione nel corso della propria attività di verifica ha incidentalmente appurato, tramite visura dei pubblici registri presso la Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone – Udine, l'intervenuto deposito, nel frattempo, del bilancio di esercizio 2025 della Part – Energy.

L'esercizio 2025 registra una perdita di € 9.417 derivante sostanzialmente da un aumento dei costi della produzione (che passano da € 202.529 del 2024 a € 791.018 del 2025) non pienamente controbilanciato dal corrispondente incremento del valore della produzione (che passa da € 206.245 del 2024 a € 780.423 del 2025).

Lo stato patrimoniale, tuttavia, indica un incremento dell'attivo, pari a € 744.593 (€ 247.201 nel 2024), costituito principalmente da crediti esigibili entro l'esercizio successivo per € 196.459, di cui € 143.667 verso il GSE per gli incentivi riconosciuti in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica, nonché da disponibilità liquide per € 410.173.

Aumentano, inoltre, il patrimonio netto, che si attesta a € 81.234 (€ 25.436 nel 2024), la quota dei Fondi per rischi e oneri (che passa da € 24.000 nel 2024 a € 141.121 nel 2025) e i debiti (che passano da € 197.415 del 2024 a € 515.036 del 2025).

La nota integrativa spiega che la variazione in aumento della quota per i Fondi rischi e oneri è riferibile alla stima degli importi destinati al Fondo cooperativo per finalità sociali, previsto dalla normativa di settore, la cui valorizzazione sulla base degli incentivi erogabili dal GSE, pur certa non è ancora determinabile nella sua manifestazione numeraria.

Riguardo ai debiti, la nota integrativa precisa che l'incremento è riconducibile alla quota di "*debito della Cooperativa verso i soci consumatori, soci produttori e i produttori terzi, derivante dalla ripartizione in loro favore dell'incentivo GSE*" (non esistono debiti superiori a cinque anni e assistiti da garanzie reali su beni sociali).

I ricavi iscritti in conto economico rappresentano le somme erogate dal GSE nonché i proventi di eventuali altre attività svolte dalla CER nei confronti dei soci e di terzi. Nello specifico risulta registrata a bilancio la somma di € 125.980 corrispondente alla quota di incentivi riconosciuti in relazione alla produzione di energia condivisa nell'anno 2024 e relativa alle prime adesioni alla CER.

Come illustrato nella nota integrativa, infatti, non sono ancora pienamente operative nel sistema GSE tutte le configurazioni e adesioni successive a quelle dei soci fondatori, il che comporterà la necessità di rilevare, nel prossimo esercizio finanziario, una volta rese disponibili le informazioni

da parte della GSE, i relativi conguagli nonché le quote degli eventuali ulteriori incentivi.

A giudizio del Revisore indipendente, infine, non sussistono incertezze riguardo eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento.

Come per i bilanci precedenti, tuttavia, anche i dati economico – finanziari dell'ultimo bilancio 2025 restituiscono un quadro che si discosta dai dati previsionali indicati nel *business plan*, peraltro riferito ad un arco temporale pressoché in via di definizione (2023–2026) anche tenendo conto dell'evidenziato ritardo normativo.

Nelle precisazioni integrative fornite a riscontro della richiesta della Sezione, l'Amministrazione comunale riferisce che nell'ambito dell'interlocuzione istruttoria intercorsa con la Part – Energy quest'ultima ha rappresentato, con nota del 12.6.2025, che "*Al tempo si pensava che il decreto attuativo di operatività dell'incentivo CER sarebbe stato pubblicato in gazzetta entro giugno 2022 perché così prevedeva la legge 199/2021. Invece il decreto attuativo n. 414 è stato pubblicato solo il 23 gennaio 2024 e ancora non si è potuta avere la piena operatività che invece è stata posticipata all'uscita delle regole applicative il 23 febbraio 2024 e ancor più precisamente alla data di apertura portale sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ovvero solo l'8 aprile 2024. (…) Con l'operatività del decreto attuativo, nel 2024, abbiamo potuto anche iniziare l'attività economica seppur solo per parte d'anno con l'incasso dei primi incentivi in novembre. Si può quindi asserire che l'attività economica sia iniziata da fine 2024 e che il piano previsionale redatto nel 2022, seppur con le normali rettifiche che dovranno apportarsi per l'evolversi della gestione aziendale, sia in buona sostanza traslato di 2 anni*".

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria soggettiva il Comune precisa che l'istruttoria non ha rilevato oneri finanziari indiretti derivanti dalla partecipazione; al riguardo nelle motivazioni analitiche *ex* art. 5 TUSP si legge che "*(…) L'Amministrazione comunale è socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa Benefit e quindi non sussiste un rischio d'impresa, ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione. Per l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di 25 euro a titolo di quota associativa una tantum e non vengono previsti ulteriori costi diretti per il mantenimento della CER*".

L'Ente espone, inoltre, che secondo il regolamento dei soci la distribuzione dell'incentivo erogato dal GSE avviene secondo quote percentuali e, segnatamente, il 45% ai soci produttori, il 30% ai soci consumatori (o utenti) e il 25% alla società che lo trattiene a titolo di corrispettivo.

Tale quota percentuale costituisce, quindi, un costo indiretto pur se connesso all'effettiva erogazione dell'incentivo.

L'onere di motivazione sulla convenienza economica

6. Come già precisato l'atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria va analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla

compatibilità della stessa con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Con riferimento a tali parametri il Comune espone, nelle motivazioni analitiche *ex* art. 5 TUSP, che la scelta del modello organizzativo societario è dovuta "*all'impossibilità per il Comune di realizzare e gestire in forma diretta una comunità energetica sia per mancanza di risorse umane e di uffici comunali dedicati, sia per mancanza, all'interno della propria struttura organizzativa, delle specifiche competenze e professionalità richieste dalla particolare innovatività ed evoluzione in corso della normativa nazionale settoriale e di regolazione, in materia di Comunità energetiche rinnovabili* (…)".

Per tali considerazioni l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di attivare il servizio di valorizzazione e incentivazione della condivisione di energia da fonti rinnovabili attraverso la partecipazione a un veicolo già costituito da un soggetto aggregatore territoriale in grado di fornire i servizi di gestione amministrativa e tecnica richiesti dal GSE per la valorizzazione e distribuzione dell'incentivazione (cfr. deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 27.1.2025).

Al riguardo l'Ente rappresenta, nelle già citate motivazioni analitiche *ex* art. 5 TUSP, che "*l'(eventuale) adesione ad una CER già costituita rappresenta una semplificazione amministrativa in quanto consente:*

- una riduzione dei tempi di realizzazione della costituzione della comunità;

- utilizzare una procedura di affidamento del servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili già espletata da altra Amministrazione locale;

- aumentare il numero di utenze che entrano a far parte della CER con conseguente vantaggio economico".

Ha, altresì, contribuito a tale scelta il fatto "*che nel territorio comunale insiste una cabina di trasformazione primaria denominata AC001E001008 presso la quale risulta già configurata una comunità energetica rinnovabile avente denominazione "Comunità Energetica Partenergy Soc. Coop. Benefit a.r l.", avente una potenza totale di 94 kW e 39 utenze*" (cfr. delibera del Consiglio comunale n. 23 del 30.7.2026).

Con riferimento alla convenienza della partecipazione sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa il Comune evidenzia che il confronto con altre forme gestionali risulta particolarmente vantaggioso, in quanto con l'acquisto della quota sociale del valore di € 25 l'Ente può usufruire di tutti i servizi amministrativi e tecnici necessari per rapportarsi al GSE nonché del beneficio economico spettante quale socio utente stimato, allo stato attuale della configurazione della CER locale, in € 4.810,38 annui.

Pur non offrendo una quantificazione il Comune rileva, in particolare, che la gestione diretta comporterebbe costi per il personale dedicato, il *software* e la formazione, l'affidamento del servizio a ditta esterna comporterebbe il pagamento del canone per l'erogazione del servizio mentre la costituzione di una società *in house* richiederebbe esborsi per la costituzione della società medesima, nonché analogamente alla gestione diretta per il personale, dotazioni

informatiche e formazione specifica.

Pertanto, secondo il Comune "*In considerazione dell'investimento iniziale, della proposta di ripartizione e dei benefici che ne derivano sia all'Amministrazione comunale che ai cittadini, si ritiene che la soluzione adottata sia quella economicamente più vantaggiosa*."

Inoltre, "*l'acquisto di una sola quota societaria porta l'Amministrazione comunale ad essere equiparata ad ogni soggetto che aderisce alla CER condividendo lo statuto ed il regolamento e quindi non viene esercitata la forma di controllo analogo. Tuttavia, la presenza dell'Amministrazione Comunale nell'Assemblea dei soci costituisce un elemento qualificante della CER, che assicura la correttezza dell'operato, garantisce la continuità nel tempo e la sua promozione nel territorio, realizzando progetti diretti alla produzione di energia e attività a favore della comunità con i proventi derivanti degli incentivi*.".

In conclusione, all'esito della complessiva disamina istruttoria, considerato il modesto valore dell'acquisizione societaria, nonché la dichiarata assenza di ulteriori esposizioni finanziarie derivanti dall'operazione societaria in esame, non si ravvisano, allo stato, elementi pregiudizievoli per l'Ente.

Purtuttavia, occorre considerare che le CER costituiscono ancora una novità nel panorama nazionale e che le stime delle incentivazioni sono necessariamente previsionali e basate su simulazioni, tenuto conto della complessità delle variabili in termini di consumo, produzione e condivisione dell'energia rinnovabile all'interno della CER.

Va, inoltre, tenuto conto che la società cui il Comune intende aderire presenta un andamento del risultato d'esercizio oscillante nell'ultimo triennio, registrando nell'esercizio 2025 un risultato negativo, pur di entità non rilevante. Tale risultato, letto unitamente agli altri dati economico – finanziari conseguiti dalla Part -Energy sopra illustrati, evidenzia che l'attività societaria sconta la non completa funzionalità del sistema diretto all'incentivazione da parte del GSE dell'energia condivisa dalla CER; fatto che comporta la necessità di futuri conguagli nonché attenta valutazione dell'andamento tra valore e costi della produzione al fine di prevenire eventuali future criticità.

Si ritiene, pertanto, necessario richiamare il Comune all'attento e costante monitoraggio dell'andamento dei risultati economico – finanziari della società, all'attenta e costante valutazione dell'effettiva convenienza economica dell'operazione societaria sotto il profilo dei concreti benefici derivanti dall'incentivazione, nonché della sua rispondenza nel tempo ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Un tanto affinché la scelta societaria mantenga nel tempo la sua idoneità a perseguire gli obiettivi e le finalità che l'Ente si prefigge.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia valutata la complessiva documentazione istruttoria non ravvisa, allo stato e con le osservazioni in parte motiva, ragioni ostative alla partecipazione del Comune di Pasian di Prato nella Società Cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l..

Si richiama, tuttavia, il Comune all'attento e costante monitoraggio dell'andamento dei risultati economico – finanziari della società, all'attenta e costante valutazione dell'effettiva convenienza economica dell'operazione societaria sotto il profilo dei concreti benefici derivanti dall'incentivazione, nonché della sua rispondenza nel tempo ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Un tanto affinché la scelta societaria mantenga nel tempo la sua idoneità a perseguire gli obiettivi e le finalità che l'Ente si prefigge.

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Pasian di Prato

ORDINA

al Comune di Pasian di Prato ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

INCARICA

la Segreteria di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito *web* istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito *web* regionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2026.

Il Relatore — La Presidente

f.to Tamara Lollis — f.to Tiziana Spedicato

Depositata in segreteria in data 16 settembre 2026

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Andrea Gabrielli